



*Repubblica Italiana*  
REGIONE SICILIANA  
*Ufficio Legislativo e Legale*  
*della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 16858/79.11.18 del 26 luglio 2018 Palermo

Alla Presidenza della Regione  
Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente

Alla Segreteria della Giunta Regionale

Alla Segreteria Generale

Assessorato delle autonomie locali e della Funzione Pubblica  
Ufficio di Gabinetto

Al Dipartimento della Funzione Pubblica

e p.c. All'Assessorato regionale dell'economia  
Ufficio di Gabinetto

Al Ragioniere Generale

Assessorato regionale dei Beni Culturali  
e dell'identità Siciliana  
Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente Generale del Dipartimento  
dei Beni Culturali  
e dell'identità Siciliana

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

Oggetto: **impugnativa del 10 luglio 2018 della L.R. n. 8 del 2018.**

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, nel precisare sin d'ora che con ulteriore separata relazione si riferirà sulla fondatezza delle censure sollevate dall'Avvocatura dello Stato e sulla consequenziale possibile -e fruttuosa- resistenza in giudizio, si osserva quanto segue.

In ordine alle questioni di legittimità sollevate con l'impugnativa del 10 luglio 2018 dall'Avvocato procuratore dello Stato, avverso le norme contenute nella L.R. n. 8 del 2018, ed in particolare con riferimento alle *"norme per il personale regionale degli Enti"*, art. 22 commi terzo, quarto, 14° e 15° non può non segnalarsi il rischio di una pronuncia ablatoria da parte della Corte Costituzionale con effetti traslativi particolarmente incisivi sull'intera materia previdenziale ed assistenziale.

L'impugnativa riguardate la c.d. *"riapertura dei termini"* per l'accesso alla pensione con i requisiti della *"pre Fornero"*, art. 22, comma terzo, potrebbe indurre la Corte Costituzionale ad estendere lo scrutinio delle norme contenute nella L.R. n. 9 del 2015 che riguarda una numerosissima platea di interessati ed ha consentito, negli anni, e tutt'ora consente, l'esodo di un gran numero di dipendenti.

In proposito, va segnalato che l'eventuale pronuncia di incostituzionalità del citato art. 22, comma terzo, della L.R. n. 8/2018, per la stessa formulazione contenuta nell'impugnativa, e per evidenti ragioni di connessione logico-giuridica, sarebbe idonea a travolgere l'impianto della citata L.R. n. 9 del 2015 (per la parte relativa ai prepensionamenti) con quello che ne consegue nei confronti di tutti i dipendenti in attesa di fruire delle norme in questione.

Ed in proposito, si ritiene opportuno richiamare le osservazioni rese dalla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di giudizio di parifica che hanno pesantemente sottolineato, *"il costo in termini di perdita anticipati di produttività e di squilibri funzionali"* derivante dal prepensionamento di cui alla L.R. n. 9/2015.

La Corte ha aggiunto che *"tale situazione è poi destinata ad aggravarsi per effetto delle disposizioni della recente legge n. 8 del 2018 che riaprono i termini per chiedere il collocamento anticipato in quiescenza, modificando le modalità ed i tempi di erogazione del trattamento di fine servizio"*.

Per quanto riguarda, poi, il comma 4° dell'articolo in esame, si rammenta che la norma sulla quale interviene (art. 52, comma 8, L.R. n. 9 del 2015 e succ. mod.) costituiva, attraverso il differimento dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto, un punto di equilibrio e di salvaguardia patrimoniale, idoneo a giustificare il prepensionamento, in deroga alla c.d. legge Fornero, riproducendo, tra l'altro, analoga norma statale.

La resistenza in giudizio per il mantenimento della norma in esame, si porrebbe concettualmente in contrasto con la difesa del comma terzo.

Nè può essere ignorato che il Fondo pensioni, Ente deputato all'erogazione delle somme che scaturirebbero dall'applicazione della norma medesima, ha evidenziato che il costo per la sua concreta attuazione sarebbe pari ad oltre cento milioni di euro, quantificazione che, allo stato, non sembra idonea a superare le censure caldate nell'impugnativa; ed in particolare i rilievi sulla violazione dell'art. 81 Cost.

Sicchè, pur apprezzando le argomentazioni contenute nella Nota n. 81162 del 13 luglio 2018 a firma del Dirigente Generale della Funzione Pubblica, che ha risposto in sede di richiesta di chiarimenti in ordine all'impugnativa de qua, si suggerisce, sin d'ora, di valutare l'opportunità di abrogare le succitate norme (art. 22, commi 3°, 4°).

Al riguardo si rappresenta che, per ottenere la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" ed evitare, di conseguenza, una decisione di merito potenzialmente sfavorevole da parte della Consulta, è indispensabile, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il concorso di due requisiti:

1) lo *ius superveniens* (abrogazione) deve avere carattere soddisfacente delle pretese avanzate con il ricorso;

2) le disposizioni censurate non devono avere avuto, *medio tempore*, applicazione.

Per quanto riguarda, poi, le censure riguardanti i commi 14° e 15° (relativi, ormai, alla riclassificazione del -solo- personale dei beni culturali) sollevate con l'impugnativa statale, si ritiene che esse siano fondate in quanto la materia, così come eccepito dall'Avvocatura dello Stato e più volte ribadito dalla Corte, deve essere disciplinata in via contrattuale.

Avv. Vincenzo Farina-Avv. Marina Valli



L'AVVOCATO GENERALE  
( Gianluigi M. Amico)

